



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Capri

Piazza Vittoria, n. 5 – 80073 Capri (NA) – Tel.081/8370226-3994 Fax 081.8374894

PEC: cp-capri@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

SPETTACOLO PIRO MUSICALE

Località: Marina Piccola di Capri – acque antistanti allo stabilimento balneare “La Canzone del Mare”;

Periodo: dalle ore 22.00 del 30 luglio 2026 alle ore 23.59 del 30 luglio 2026;

Impresa esecutrice: Soc. Pirotecnica Sorrentina (P.IVA 06798611213)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Capri:

- VISTA** l'istanza documentata assunta al protocollo n. 10497 dello scrivente in data 20 luglio 2026 e successive integrazioni, con la quale la Ditta “*Pirotecnica Sorrentina S.r.l.*”, chiede l'emanazione dell'Ordinanza di polizia marittima per uno spettacolo piro musicale, a bordo del galleggiante denominato “*Pisellino*”, rimorchiato dalla M/barca “*Olivia*”;
- VISTA** il certificato di idoneità del Sig. Dell'Aversano Giuseppe ad esercitare l'attività di accensione di fuochi artificiali rilasciato dal Prefetto della Provincia di Napoli in data 14 febbraio 2005;
- VISTA** la polizza assicurativa di responsabilità civile con validità sino al 30 Ottobre 2026, rilasciata dalla “GENERALI ITALIA S.p.A.” alla Pirotecnica Sorrentina S.r.l.;
- VISTO** il parere espresso dal Bureau Veritas, ufficio di Napoli, con Dichiarazione n. NS/2026/099919/CAPRI_30/LUGLIO in data 22/07/2026, in merito all'idoneità allo sparo e al trasporto di fuochi pirotecnici del galleggiante “*Pisellino*”;
- VISTO** il parere espresso dal Bureau Veritas, ufficio di Napoli, con Dichiarazione n. NS/2026/099919 RIM/CAPRI 30 LUGLIO in data 22/07/2026, in merito all'idoneità al rimorchio della M/b “*Olivia*”;
- VISTO** il parere favorevole espresso dal Consorzio di Gestione “Area Marina Protetta Punta Campanella” trasmesso con fg. prot. n. 0001174/2026 del 28.07.2026 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- ridurre il tempo dell'evento al massimo 20' con artifici senza detonazioni, al fine di minimizzare ulteriormente l'attività di disturbo dovuta al rumore, nel caso in esame particolarmente sui chiotteri;
 - i “fuochi artificiali” devono essere obbligatoriamente muniti di marcatura CE e realizzati con materiali biodegradabili per ridurre l'impatto ambientale;
- VISTO** il nulla Osta all'esecuzione dello spettacolo pirotecnico rilasciato dal Comune di Capri trasmesso con nota in data 13.07.2026 assunta al prot. n.10046/2026 di questo Ufficio;
- VISTA** l'Autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia relativa al rimorchio del galleggiante “*Pisellino*” con la M/b “*Olivia*”;
- VISTA** l'Autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S. rilasciata dal Commissariato di P.S. di Capri in data 25.7.2026 e assunta al protocollo di questo Ufficio al n.10823/2026;
- VISTA** la richiesta di emissione avviso urgente ai naviganti del 24.07.2026;
- VISTA** la documentazione presentata dalla Soc. Pirotecnica Sorrentina afferente alla M/b “*Olivia*” (CS 948) e al galleggiante “*Pisellino*” (CS946);
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg 72), resa esecutiva con la legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione – Parte Marittima;

VISTA l'Ordinanza n.16/2026 - "*Ordinanza di sicurezza balneare*" dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri;

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, interdicano temporaneamente, la zona di mare interessata dall'accensione di fuochi pirotecnici antistante al tratto di costa della località Marina Piccola della Città di Capri:

RENDE NOTO

che nella fascia oraria compresa dalle ore 22.00 alle ore 23:59 del 30 luglio 2026, per una durata effettiva dello sparo non eccedente i 20 minuti, si svolgerà uno spettacolo piro musicale, a cura della Ditta Pirotecnica Sorrentina s.r.l., dal galleggiante a tal fine adibito denominato "*Pisellino*", che verrà posizionato nel punto individuato dalle seguenti coordinate espresse in Datum WGS 84: Lat: 40°32'08.96"N – Long: 14°14'29.35"E.

ORDINA

Articolo 1 - interdizioni nell'area di accensione fuochi

1. A decorrere dalle ore 22.00 del 30 luglio 2026 e fino alle ore 00:15 del 31 luglio 2026 o, comunque, fino al termine dello spettacolo piromusicale, nell'area circolare avente raggio di mt. 200 e centrata nel punto di coordinate (DATUM WGS84) Lat. 40°32'08.96"N – Long: 14°14'29.35"E, come meglio individuata nell'allegato stralcio planimetrico, costituente parte integrante della presente Ordinanza, è

VIETATO:

- a. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale ed a qualunque scopo;
- b. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- c. praticare la balneazione e comunque accedervi;
- d. svolgere attività di pesca di qualunque natura, sia sportiva che professionale;
- e. svolgere ogni altra attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

Articolo 2 - deroghe

1. Non sono soggette al divieto di cui all'art.1 le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, del locale Gruppo Ormeggiatori che, per esigenze di servizio abbiano necessità di accedere nell'area in questione, nonché i mezzi della ditta "*Pirotecnica Sorrentina*" e nello specifico: M/b "*OLIVIA*" – CS 948 e Galleggiante "*PISELLINO*" – CS 946.

Articolo 3 - condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

1. Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4 - condizioni di efficacia e prescrizioni per la Soc. Pirotecnica Sorrentina

1. Il presente provvedimento, emanato ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esonera la Società esecutrice dello spettacolo dal munirsi di ogni provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa.
2. La predetta Società, inoltre, prima dell'inizio dello spettacolo e al termine dello stesso dovrà avvisare la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri via VHF CH16/14 o tramite l'utenza telefonica n.081/837.02.26.

Articolo 5 - disposizioni finali e sanzioni

1. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento incorrono:
 - a. se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 – 4° comma – del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171 e ss.mm. e ii.;
 - b. negli altri casi, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1164 del Codice della Navigazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- a. affissione all'albo di questo Ufficio;
- b. trasmissione al Comune di Capri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- c. inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/;
- d. invio a cooperative/società/Enti interessati, con l'obbligo di esporla permanentemente in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

Capri, 30 luglio 2026

IL COMANDANTE
C.C. (CP) Francesco POTENZIERI
(documento sottoscritto con firma digitale)

